N. R.G. 7665/2009

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **7665/2009**

tra

S[redacted]-O[redacted]E[redacted] SRL A UNICO SOCIO

PARTE ATTRICE

e

M[redacted] T[redacted] SRL

PARTE CONVENUTA

Oggi **26 marzo 2015** ad ore 13.00 innanzi al dott. Niccolò Stanzani Maserati, sono comparsi:

Per parte attrice l'avv. [redacted]
Per parte convenuta l'avv. [redacted]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive già depositate.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Niccolò Stanzani Maserati

GIURETT
Firmato Da: STANZANI MASERATI NICCOLO' Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ab834

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice del Tribunale di Reggio Emilia, Prima Sezione Civile, dott. Niccolò Stanzani Maserati, in composizione monocratica, pronuncia la seguente:

SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile di I Grado iscritta al N. r.g. 7665/2009 di cui in epigrafe.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

Con decreto n. 2564/2009 emesso in data 27.05.2009, il Tribunale di Reggio Emilia ingiungeva alla S[redacted] S.r.l. a Unico Socio (d'innanzi S[redacted], con sede in Correggio (RE), il pagamento in favore della M[redacted] S.r.l. (d'innanzi M[redacted], con sede in Correggio (RE), della somma di € 8.928,05=, oltre interessi dalla domanda al saldo, di cui alle fatture nn. 1575/08 e 116/09, emesse dalla M[redacted] per la fornitura del sistema informatico "Ma[redacted].

Con atto di citazione tempestivamente notificato, la S[redacted] proponeva opposizione avverso il predetto decreto, eccependo l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto sottoscritto *inter partes* ed invocando, quindi, la revoca del decreto opposto.

La S[redacted] esponeva in punto di fatto che:

- con contratto in data 14.10.2008 (doc. n. 7) la M[redacted] si era impegnata verso la S[redacted] a fornire, installare e configurare l'apparecchiatura e il software di sistema Ma[redacted], a fronte del pagamento di un corrispettivo determinato, da versare all'esito del positivo collaudo;
- le apparecchiature venivano consegnate il 26.11.2008;
- dopo una prima configurazione, venivano riscontrate delle difficoltà nell'attivazione del sistema VoIP del software, come documentato dal rapporto del tecnico M[redacted] prodotto sub doc. n. 1;
- successivamente, la società opposta riscontrava che il circuito della S[redacted] non aveva i requisiti idonei per garantire una corretta qualità della voce su IP e suggeriva pertanto "*l'acquisto di un circuito ADSL di tipo «fast» con banda minima garantita in download e*

Firmato Da: STANZANI MASERATI NICCOLO' Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ab834

upload di almeno 200 Kbps per garantire 6 chiamate contemporanee su VoIP" (doc. n. 2);

- era la stessa M[redacted] a suggerire, inoltre, di mantenere il collegamento con Telecom almeno fino a quando la linea ADSL non fosse stata disponibile e performante;
- nonostante l'installazione del nuovo router ADSL, avvenuta in data 21.01.2009, le problematiche già riscontrate continuavano a persistere, come confermato dallo stesso servizio tecnico di M[redacted]Voice con mail del febbraio 2009 (doc. n. 4);
- segnatamente, con messaggio di posta elettronica in data 25.02.2009, il servizio tecnico della M[redacted] riconosceva espressamente che "*stante le infrastrutture attuali di accesso ad internet che S[redacted]C[redacted]può mettere a disposizione, il servizio VoIP non possa essere erogato al momento in modo soddisfacente su tutti gli utenti dell'azienda*" (doc. n. 4);
- stante il non corretto funzionamento del software acquistato, la S[redacted]C[redacted] restituiva all'opposta le apparecchiature e il software ricevuti (come da DDT n. 368 del 03.03.2009 – doc. n. 5).

Tanto esposto in fatto e richiamata la previsione contrattuale di cui all'art. 15 ("*qualora la rete informatica della parte acquirente non sia conforme alle caratteristiche tecniche di configurazione del prodotto informatico di cui all'allegato A, il presente contratto si intende risolto di diritto senza alcun obbligo e vincolo ed effetto giuridico a carico di entrambe le parti*"), la S[redacted]C[redacted] instava per declaratoria di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

* * *

Si costituiva nel giudizio così instaurato la M[redacted] T[redacted] eccependo la conformità della rete informatica della S[redacted]C[redacted] alle caratteristiche tecniche del prodotto compravenduto e la conseguente inoperatività della clausola risolutiva di cui all'art. 15 del contratto 14.10.2008.

La convenuta opposta eccepiva, in particolare, che per "*rete informatica della parte acquirente*" ai sensi dell'art. 15 citato, dovesse intendersi unicamente la parte di sistema di proprietà esclusiva della S[redacted]C[redacted]e che la causa del non corretto funzionamento del software Ma[redacted]fosse imputabile, nella specie, solo a problematiche inerenti alla rete informatica pubblica utilizzata dalla cliente.

La società opposta eccepiva, in tutti i casi, che la restituzione dei materiali da parte della S[redacted]C[redacted] fosse avvenuta senza alcuna dichiarazione di avvalersi della clausola di cui all'art. 15.

* * *

La causa vedeva lo scambio di memorie istruttorie e l'espletamento di CTU volta a "*verificare*

Firmato Da: STANZANI MASERATI NICCOLO' Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ab834

se al momento della stipulazione del contratto tra le parti in data 14 ottobre 2008 la rete informatica di S[redacted] E[redacted] srl fosse conforme alle caratteristiche tecniche di configurazione del prodotto informatico venduto da M[redacted] T[redacted] srl e di cui all'allegato A del contratto".

* * *

L'opposizione è fondata è viene pertanto accolta.

Non è in contestazione ed è comunque documentalmente provato che il sistema informatico fornito dall'opposta abbia presentato, sin dal momento della sua iniziale installazione, problemi di funzionamento che non ne hanno consentito un corretto e soddisfacente utilizzo da parte della S[redacted] (circostanza confermata anche in sede di CTU).

Nel foglio di collaudo datato 26.11.2008 (doc. n. 2), infatti, l'incaricato della M[redacted] dava conto dell'intervenuta "*installazione Ma[redacted]*", con la precisazione "*VoIP non attivato causa banda garantita insufficiente*".

Altrettanto pacifico è che le problematiche inizialmente riscontrate non siano state risolte neppure in seguito, allorché su indicazione della stessa fornitrice, la S[redacted] provvedeva all'installazione di un router ADSL più performante, tanto è vero che con messaggio di posta elettronica in data 25.02.2009, il servizio tecnico della M[redacted] riconosceva espressamente che "*stante le infrastrutture attuali di accesso ad internet che S[redacted] può mettere a disposizione, il servizio VoIP non possa essere erogato al momento in modo soddisfacente su tutti gli utenti dell'azienda*" (doc. n. 4).

Non è contestato ed anzi è documentalmente dimostrato, infine, che in data 03.03.2009 la S[redacted] abbia restituito alla M[redacted] le apparecchiature e il software in precedenza ricevuti.

* * *

Ciò posto, la presente controversia verte in ordine all'interpretazione della clausola contrattuale di cui all'art. 15, invocata dall'opponente, secondo cui "*qualora la rete informatica della parte acquirente non sia conforme alle caratteristiche tecniche di configurazione del prodotto informatico di cui all'allegato A, il presente contratto si intende risolto di diritto senza alcun obbligo e vincolo ed effetto giuridico a carico di entrambe le parti*".

Soccorrono al riguardo le disposizioni civilistiche in tema di interpretazione del contratto e segnatamente gli artt. 1362 e ss. c.c., in base a cui l'interprete non deve limitarsi al senso letterale delle parole, bensì deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti (art. 1362 c.c.), in una visione complessiva del regolamento contrattuale (art. 1363 c.c.), orientata in ragione del canone della buona fede (art. 1366 c.c.).

Firmato Da: STANZANI MASERATI NICCOLO' Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ab834

Muovendo da queste doverose premesse e considerate le circostanze pacifiche sopra richiamate, non si può mancare di sottolineare come l'art. 4 del regolamento contrattuale prevedesse – tra l'altro – che "*le attrezzature saranno installate a cura dell'Azienda nei locali predisposti dal Cliente e saranno messe in condizioni di corretto funzionamento*" e che "*al termine delle prove con esito positivo verrà redatto un verbale di accettazione che sarà firmato dal Cliente e dal Tecnico collaudatore*".

È evidente che, in un'ottica di concreta fruibilità delle prestazioni richieste e – quindi – di utilità del contratto stesso, solo allorquando le attrezzatture installate siano messe "*in condizioni di corretto funzionamento*" possa dirsi soddisfatto l'interesse della parte acquirente sotteso all'accordo contrattuale.

Interesse della parte acquirente alla cui realizzazione la controparte deve collaborare in ragione degli obblighi derivanti dalla clausola generale di buona fede, che impone ai contraenti di comportarsi secondo le regole di correttezza (art. 1175 c.c.) ovvero di collaborare fattivamente alla realizzazione non solo del proprio interesse, bensì anche di quello facente capo alla controparte, nei limiti della normale tollerabilità.

Passando alla disamina del successivo art. 15, letto nel complessivo regolamento contrattuale all'interno del quale è inserito e, quindi, tenuto conto degli obblighi derivanti dall'art. 4 citato, deve ritenersi che per "*rete informatica della parte acquirente*" debba intendersi quella di cui la parte possa fruire per ottenere un corretto funzionamento del sistema compravenduto e che pertanto, con tale espressione, si faccia riferimento sia la circuito di proprietà esclusiva del cliente, sia alla rete informatica pubblica a cui il primo necessariamente deve connettersi per funzionare.

Una diversa interpretazione che faccia leva sul mero significato letterale delle espressioni utilizzate non può ritenersi accettabile, poiché la ragione per cui il contratto viene concluso è quella – da parte dell'acquirente – di ottenere un prodotto funzionante, ciò che in concreto non può avvenire qualora a causa delle caratteristiche tecniche della rete pubblica a cui il software Ma[redacted] deve accedere, lo stesso presenti problematiche di funzionamento.

Si sottolinea, in proposito, che in forza dell'art. 4 la parte venditrice, impegnandosi a verificare "*le condizioni di corretto funzionamento ... mediante l'uso di test e di programmi diagnostici standard*", assumeva comunque l'obbligo di verificare anche se le caratteristiche tecniche della rete pubblica disponibile fossero o meno compatibili con il prodotto venduto.

Tali conclusioni trovano peraltro piena conferma anche all'esito della CTU svolta, che ha attestato, da un lato, che alla data della stipulazione del contratto la rete informatica della

Firmato Da: STANZANI MASERATI NICCOLO' Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ab834

S[redacted] non era conforme alle caratteristiche tecniche di configurazione necessarie al funzionamento del prodotto compravenduto e, dall'altro lato, che per rete informatica necessaria al funzionamento del software Ma[redacted] dovesse intendersi sia quella di proprietà esclusiva dell'opponente, sia le infrastrutture tecnologiche di terzi esterne alla S[redacted] ed alla prima necessariamente connesse.

Per queste ragioni, considerato che con la restituzione – non contestata – della apparecchiature e del software la S[redacted] ha, per fatti concludenti, dato corso all'applicazione della clausola di cui all'art. 15 più volte citato, il contratto stipulato *inter partes* in data 14.10.2008 deve considerarsi risolto di diritto.

* * *

Le spese di giudizio, ivi comprese quelle di CTU, già liquidate con provvedimento in data 22.06.2011, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia,

Prima Sezione Civile,

definitivamente pronunciando nella causa promossa da S[redacted] E[redacted] S.r.l. a Unico Socio contro M[redacted] T[redacted] S.r.l., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:

- dichiara fondata e quindi accoglie l'opposizione proposta da S[redacted] E[redacted] S.r.l. nei confronti del decreto ingiuntivo n. 2564/2009 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 27.05.2009, e per l'effetto;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2564/2009 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 27.05.2009;
- condanna la M[redacted] T[redacted] S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte opponente, che liquida in complessivi € 4.593,00=, di cui € 4.500,00= per compenso ed € 93,00= per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge e alle spese di CTU.

Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale.

Così deciso in Reggio Emilia, 26 marzo 2015

Il Giudice

dott. Niccolò Stanzani Maserati

Firmato Da: STANZANI MASERATI NICCOLO' Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ab834